



SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA,
DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

ROBERTO GABRIELLI

OGGETTO: Risposta a richiesta di parere sulla situazione di tutela paesaggistica su area interessata da progetto (...).

In merito alla richiesta di parere inviata dal Comune di (...) con nota in oggetto si ritiene opportuno in primo luogo illustrare e dare conto della modalità di applicazione della disciplina di tutela paesaggistica in materia di fiumi, torrenti e corsi d'acqua, sulla base della normativa e degli atti posti in essere dalla Regione, e delle disposizioni stabilite dalla Legge n. 431 del 1985, cosiddetta Legge Galasso.

Già precedentemente alla entrata in vigore della Legge Galasso, infatti, la disciplina regionale in materia di tutela e uso del territorio stabiliva norma di tutela dei corsi d'acqua. La previgente L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, all'art. 33 aveva assegnato alla pianificazione territoriale e urbanistica il compito di individuare le zone di tutela del territorio, dettandone la relativa normativa. Inoltre, la norma individuava alcune tipologie di zone considerate da tutelare, per le quali stabiliva prescrizioni d'uso (chiamate vincoli nel testo di legge). Tra le zone di tutela indicate, veniva disposta la cogenza e l'operatività dei vincoli di tutela previsti dalla norma di legge regionale fino alla data di approvazione dei piani stralcio comprensoriali, ai quali veniva data la facoltà di proporre alla Regione l'esclusione da tale vincolo di fiumi o torrenti o di loro parti.

Successivamente, veniva emanata la Legge Galasso. Modificando l'art. 82, prevedeva al quinto comma, lettera c), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1 della Legge 8 agosto

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

tel 051.527.6049
fax 051.527.6895

Email: urbapae@regione.emilia-romagna.it
PEC: urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it



1985, n. 431 (Legge Galasso), veniva sottoposto ope legis¹ a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 (recante "Protezione delle bellezze naturali"), tra gli altri, "i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

L'art. 1-quater della Legge 8 agosto 1985, n. 431 disponeva che le Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa Legge n. 431/1985, potevano determinare quali dei corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del Regio decreto, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici potessero essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e che ne redigessero e rendessero pubblico l'apposito elenco entro i successivi 30 giorni.

L'art. 1 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (da qui in avanti Regio decreto), infatti, aveva definito la categoria delle acque pubbliche allo scopo di disciplinarne gli usi di pubblico interesse generale, prevedendo a tal fine l'iscrizione in appositi elenchi suddivisi per provincia e approvati con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici. L'obiettivo di questa norma mirava a fini diversi da quelli della tutela del paesaggio, ma al momento dell'approvazione della Legge Galasso il legislatore nazionale ha utilizzato quella elencazione, presente su tutto il territorio nazionale, per stabilire un primo impianto di beni fluviali da sottoporre a vincolo paesaggistico. Come noto, l'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche rileva ai fini paesaggistici esclusivamente per i corsi d'acqua di dimensioni minori, vale a dire per i corsi d'acqua che non siano né fiumi né torrenti. (Cons. Stato, VI, 4 febbraio 2002, n. 657).

La Regione Emilia-Romagna a seguito della emanazione della Legge Galasso avviò tutte le attività propedeutiche per la redazione del Piano paesaggistico regionale. Nel frattempo, con deliberazione del Consiglio regionale n. 596 del 19/3/1986 (proposta di Giunta n. 7020 del 3/12/1985)² la Regione, operando un parallelismo tra l'art. 33 della L. R. n. 47 del 1978 così come attuato dai piani comprensoriali e la disposizione normativa di imposizione del vincolo ope legis del citato art. 1-quater della Legge Galasso, procedette alla individuazione, nell'ambito del reticolo idrografico del territorio regionale, i corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del testo approvato con Regio decreto che dovessero essere esclusi in tutto o in parte dal vincolo di cui alla L. n. 1947 del 1939, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, e i corsi d'acqua da tutelare in quanto paesaggisticamente rilevanti. La Regione, infatti, stabilì con questa deliberazione che l'individuazione dei piani stralcio abbia "valore e efficacia di "risposta regionale" all'adempimento previsto dall'art. 1 quater della L. n. 431/1985", nella considerazione della sostanziale identità di finalità di tutela tra l'art. 33 della legge regionale e l'art. 1-quater della L. 8 agosto 1985, n. 431.

¹ Tali vincoli agiscono in forza della legge e, pertanto, non richiedono nessun provvedimento amministrativo di notifica dell'interesse tutelato e non possono essere modificati.

² Deliberazione del Consiglio regionale n. 596 del 19/3/1986 recante: "Determinazione dei corsi d'acqua della regione Emilia-Romagna, classificati pubblici ai sensi del testo unico approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775, esclusi in tutto o in parte dal vincolo di cui alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici".



Con la stessa deliberazione del Consiglio regionale n. 596 del 1986, si affermava: "la Regione, entro il 31 dicembre 1986, ai sensi dell'art. 1bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, individuerà a mezzo del piano territoriale stralcio, con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali, i corsi d'acqua ricadenti nei territori dei Comuni appartenenti ai Comprensori che non hanno adottato il piano stralcio comprensoriale di tutela fluviale di cui all'art. 33 della Legge regionale n. 47/1978 e potrà ridefinire le fasce di rispetto dell'intero reticolo idrografico".

In effetti, con la deliberazione del Consiglio regionale n. 2620 del 29 giugno 1989, di adozione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), si stabiliva: "che l'adozione del Piano paesistico regionale comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, facendo contestualmente venire meno l'efficacia delle disposizioni dettate dal Consiglio regionale con le deliberazioni n. 596 e 597³ in data 19 marzo 1986, nonché dei decreti ministeriali, se e in quanto vigenti, in applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984". Il PTPR, infatti, all'Allegato m) riportava: "l'elenco dei corsi d'acqua meritevoli di tutela non interessati dalle indicazioni e/o limitazioni delle tavole di cui alla precedente lettera b)".

Il comportamento della Regione in questo frangente ha le sue radici nella posizione che tutte le Regioni ebbero nei confronti della normativa Galasso. Infatti, le Regioni avevano inteso che le nuove disposizioni statali avessero una funzione di salvaguardia del territorio, davanti alla avanzata del primo condono edilizio dell'ordinamento italiano⁴, fino a che non fosse subentrata la specifica disciplina di tutela dettata dal piano paesaggistico regionale, da emanare ai sensi dell'art. 1 della Legge Galasso. Da ciò discendeva, secondo le Regioni, che le disposizioni vincolistiche generalizzate sugli elementi territoriali elencati (cosiddette Categorie Galasso) sarebbero decadute ad opera delle prescrizioni dei piani regionali. Questo portò la Regione Emilia-Romagna a credere di poter dichiarare la cessazione di efficacia della citata deliberazione n. 596, ritenendo che la individuazione dei corsi d'acqua ritenuti meritevoli di tutela di cui all'allegato m) del PTPR sarebbero stati gli unici assoggettati alla disciplina di vincolo paesaggistico di derivazione statale.

La Corte Costituzionale eliminò in radice e immediatamente tale dubbio interpretativo. Con le sentenze n. 151 e n. 153 del 1986, infatti, la Corte bocciava la "tesi regionalistica" secondo cui la materia della tutela del paesaggio sarebbe stata interamente assorbita e ricompresa in quella urbanistica e di governo del territorio, e quindi di competenza delle Regioni, e che la tutela paesaggistica del territorio assunta con la Legge Galasso fosse aderente al precetto dell'art. 9 della Costituzione, cioè come valore prioritario non suscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro. L'intervento statale, in questo senso, veniva dalla Corte considerato come "estrema difesa del vincolo" e, lungi da essere considerata invasiva della competenza regionale, offriva giustificazione alla redazione dei piani paesaggistici, nella primarietà ed essenzialità del valore oggetto di tutela. Infatti, secondo la Corte la sussistenza dei piani paesaggistici o piani urbanistico territoriali con

³ La deliberazione del Consiglio regionale n. 597 del 19 marzo 1986 aveva come oggetto "Determinazione in ordine agli adempimenti regionali previsti dall'art. 1-ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431 (tutela ambientale)". In pratica, con essa venivano approvati direttive vincolanti per il territorio regionale.

⁴ Legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie."



specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali⁵ non solo non faceva venire meno, ma anzi presupponeva l'esistenza del vincolo paesaggistico, sia di derivazione statale, sia di imposizione regionale⁶. Alle Regioni restò solo di doversi adeguare a questa interpretazione che non faceva venire meno i vincoli operativi per le cosiddette Categorie Galasso, determinando nella prassi amministrativa un doppio regime di tutela, quella del piano paesaggistico e quella del vincolo paesaggistico, che convivevano sul territorio, non senza produrre dubbi interpretativi e applicativi negli enti locali, spesso delegati dalle Regioni all'esercizio della attività amministrativa di gestione della tutela paesaggistica.

Di tutta questa situazione che si è compiuta a livello nazionale, la vicenda che qui ci interessa è emblematica. Se da una parte si può dire che la Regione Emilia-Romagna aveva fin dall'entrata in vigore della Legge Galasso dato attuazione alla stessa individuando i corsi d'acqua irrilevanti a fini paesaggistici, con la più volte citata deliberazione n. 596 del 1996, la scelta fatta successivamente con il PTPR ha fatto sì che, con la perdita di efficacia dell'atto deliberativo che aveva esercitato il compito richiesto dalla norma statale, abbia perso efficacia anche la precedente individuazione. D'altra parte, il piano paesaggistico regionale, nell'individuare, a contrario di quanto richiesto dalla norma statale, esclusivamente i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua da tutelare (Allegato m) del PTPR ha potuto determinare su questi soltanto la tutela da attuare da parte della pianificazione territoriale e urbanistica, ma non ha potuto incidere sulla presenza o meno del vincolo paesaggistico, in quanto questo è determinato per legge dalla norma statale ed è considerato estrema tutela del bene paesaggistico⁷.

Considerato, quindi, che i "fiumi" e i "torrenti" sono considerati sempre vincolati paesaggisticamente⁸, ne deriva che nel territorio regionale dall'entrata in vigore della legge Galasso sono assoggettati a vincolo paesaggistico tutti i corsi d'acqua (con denominazioni varie: rio, scolo, cavo..) che risultano iscritti negli elenchi del Regio decreto, e che solo per i corsi d'acqua dichiarati irrilevanti ai fini paesaggistici dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 596 del 1986 può considerarsi una loro esclusione temporanea, fino cioè al momento della adozione del PTPR. In tal senso, infatti, a nulla rileva l'assunzione negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di una specifica tutela a fini paesaggistici di un corso d'acqua, anche se questi strumenti hanno il compito di riportare il tratto cartografico ai fini dell'esercizio della generale funzione di governo del territorio. È chiaro, infatti, che tale attività non ha alcuna funzione nei confronti della imposizione o meno del vincolo paesaggistico così come disposto dalle disposizioni statali.

⁵ Si tratta delle due forme di pianificazione regionale di tutela del paesaggio individuate dall'art. 1 della Legge Galasso.

⁶ Questa tesi, affermata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 151 del 1986, è stata confermata da allora dalla giurisprudenza. V. fra le altre, Corte Cost. n. 437 del 1991; Cons. Stato, sez. VI, n. 873 del 1992; n. 29 del 1993; n. 96 del 1993; n. 713 del 1993; n. 450 del 1994; sez II, n. 548 del 1998...

⁷ V. anche Cons. Stato, sez VI, n. 2758 del 2008.

⁸ V. Cons. Stato n. 657 del 2002, che ha definitivamente chiarito la differenza tra le tre categorie (fiumi, torrenti e corsi d'acqua) e che solo per questi ultimi rileva l'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche, dichiarando che i fiumi e i torrenti, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 822 cod. civ. e della L n. 431 del 1985, "il vincolo paesaggistico è imposto ex lege a prescindere dalla iscrizione in elenchi."



Data questa situazione giuridica, si segnala che successivamente, con il D. Lgs n. 490 del 1999 (recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352"), che fondeva, riportandone i contenuti, delle due leggi storiche di tutela del patrimonio culturale (L. 1089 del 1939 e L. 1497 del 1939) e della Legge Galasso, e in particolare con l'art. 146 del Testo Unico, nel quale erano riversati i contenuti dell'art. 1 della Legge Galasso, veniva confermata, alla lettera c) del comma 1, la sottoposizione a vincolo di "i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna". Lo stesso art. 146, al comma 3, confermava inoltre la facoltà per le Regioni di redigere l'elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, inseriti nei suddetti elenchi delle acque pubbliche, ritenuti, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, salvando comunque la possibilità per il Ministero per i beni e le attività culturali di confermare la rilevanza paesaggistica degli stessi. Il tenore letterale della norma⁹, che quindi superava il ristretto limite di novanta giorni fissato da quella originaria, ha reso possibile alla Regione di dare attuazione alla disposizione, e di procedere alla individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici.

La Regione Emilia-Romagna, quindi, nel corso dell'anno 2000 si è attivata per procedere alla individuazione dei corsi paesaggisticamente irrilevanti a termini di legge.

La verifica in tal senso, estesa a tutto il territorio regionale, partiva dalla considerazione che attraverso le disposizioni del PTPR e degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica posti in essere dalle Amministrazioni provinciali e comunali, che avevano individuato, per i territori di competenza, i corsi d'acqua di interesse paesaggistico nell'ambito di una lettura del territorio alla scala provinciale e comunale, si era venuta a realizzare una articolata tutela del reticolo idrografico principale, basata sulle caratteristiche paesaggistiche, ambientali e culturali dei corsi d'acqua, immediatamente cogente nei confronti delle eventuali trasformazioni del territorio. Questa è naturalmente, come sopra spiegato, una tutela pianificatoria, cioè dettata dai piani territoriali e urbanistici in aderenza a quanto prescritto dal PTPR. Come già detto, non era invece stato possibile l'allineamento di tutela di piano con la tutela statale che imponeva il vincolo paesaggistico a tali beni¹⁰.

Tanto più, a quel punto, apparve opportuno, anche ai fini di meglio chiarire la portata dei provvedimenti regionali precedenti e di specificare la disciplina applicabile, provvedere alla individuazione dell'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti, per i quali determinare l'esclusione dal vincolo paesaggistico.

L'attività di verifica e individuazione della Regione venne realizzata con il pieno coinvolgimento delle amministrazioni comunali e provinciali, viste le approfondite conoscenze delle situazioni locali in loro possesso. In primo luogo, furono fissati i criteri oggettivi¹¹ che i Comuni avrebbero dovuto

⁹ Il testo dell'art. 146, comma 3, in riferimento alla facoltà di esclusione diceva testualmente: "3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente....."

¹⁰ Il cosiddetto "doppio binario" di cui si trattava più sopra.

¹¹ Con la determinazione del Direttore Generale alla Programmazione e Pianificazione Urbanistica n. 4629 del 2000.



utilizzare per l'individuazione dei corsi d'acqua, o parte di essi, irrilevanti ai fini paesaggistici, avanzando così proposte motivate di inclusione nel provvedimento regionale.

Le disposizioni date dalla Regione imponevano agli enti locali di non proporre come irrilevanti i corsi d'acqua, o parte di essi, per i quali fossero rintracciabili valori storico-culturali, naturalistici, paesaggistici. Inoltre, non avrebbero potuto essere inclusi nell'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici: "i corsi d'acqua individuati dai P.T.C.P. approvati dalla Regione Emilia-Romagna ovvero adottati dalle Amministrazioni provinciali in conformità alle disposizioni del P.T.P.R., in quanto già valutati meritevoli di tutela; i corsi d'acqua rientranti in zone di tutela di cui all'art. 17 del P.T.P.R. o inclusi nell'allegato m) dello stesso piano regionale in assenza di P.T.C.P; i corsi d'acqua che oggetto di una specifica tutela paesaggistico-ambientale negli strumenti urbanistici comunali vigenti; i corsi d'acqua ricadenti nelle ulteriori categorie Galasso (parchi, boschi, montagna eccedente i 1200 mt, ecc.) di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 490/99, in quanto comunque soggetti a vincolo paesaggistico in virtù della stessa norma, nonché quelli indicati dall'art. 139 e individuati a norma degli articoli 140 e 144 dello stesso decreto legislativo".

Attraverso l'attività di informazione e consultazione della Regione, finalizzata al coinvolgimento e alla ricerca di una piena collaborazione da parte delle Amministrazioni comunali e provinciali alla realizzazione dell'iniziativa regionale, pervennero alla Regione Emilia-Romagna diverse proposte, trasmesse dalle Province competenti ovvero inviate direttamente al Servizio regionale competente. Queste furono oggetto di attenta e approfondita istruttoria da parte degli Uffici regionali, mediante la quale venne verificata la corretta applicazione dei criteri fissati, la congruità delle motivazioni addotte ai fini della dimostrazione della irrilevanza paesaggistica, e la completezza della documentazione inviata¹². Dall'istruttoria regionale risultò la redazione dell'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici nella Regione Emilia-Romagna, approvato con la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2000, n. 2531, in attuazione del D. Lgs n. 490 del 1999.

A seguito della approvazione dell'elenco suddetto, la situazione giuridica in relazione alla presenza del vincolo paesaggistico per i corsi d'acqua regionali è così costituita: sono soggetti a vincolo paesaggistico, oltre ai fiumi e ai torrenti, i corsi rientranti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, tranne quelli che in tutto o in parte sono stati inclusi nell'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici di cui alla DGR n. 2531 del 2000¹³.

Su tutti questi insiste il vincolo paesaggistico di origine statale, dalle relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Questo determina l'obbligo di valutazione di

¹² Per le proposte era stata fornita una "Scheda di rilevazione", da compilare per ognuno dei corsi d'acqua, o parte di essi, proposti, che indicava la documentazione minima ritenuta necessaria per l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento, e che consisteva: nello stralcio cartografico con l'individuazione del corso d'acqua su base C.T.R. 1:25000; nella indicazione della motivazione di irrilevanza paesaggistica; nella documentazione fotografica del corso d'acqua.

¹³ Si segnala che a seguito della iniziativa regionale, la Soprintendenza di Bologna confermò nella tutela vincolistica, come nella sua facoltà, alcuni corsi d'acqua esclusi dalla Regione. Questi procedimenti non sono mai stati conclusi. Ciò ha portato il TAR Emilia-Romagna, sez. II, n. 1648 del 2007, a dichiarare decaduto il procedimento e pertanto nel caso specifico all'esame del giudice amministrativo questi ha ritenuto che il corso d'acqua fosse da ritenere escluso, così come da atto regionale.



compatibilità paesaggistica, mediante la procedura aggravata di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per tutti i progetti di trasformazione del territorio che si intendono realizzare in queste aree, al fine di evitare un pregiudizio del valore tutelato con la norma statale.

Al fine della certezza del diritto, e in via collaborativa nei confronti delle Amministrazioni pubbliche competenti, la Regione Emilia-Romagna ha realizzato un database, consultabile online sul sito regionale dai cittadini e dalle stesse Amministrazioni, che raccoglie e rappresenta gli elenchi dei corsi d'acqua, divisi per provincia, rientranti nelle acque pubbliche della Regione e sulle quali insiste il vincolo paesaggistico¹⁴. Per ogni corso d'acqua sono riportate le indicazioni presenti negli atti che originariamente ne hanno affermato la natura di acqua pubblica (gli elenchi di cui al Regio decreto) e le determinazioni di esclusione in tutto o in parte derivanti dalla attività regionale del 2000. Da tenere presente che spesso le denominazioni e le altre informazioni relative ai corsi d'acqua risultano incerte a causa della prassi locale che spesso nomina tratti dello stesso corso in maniera diversa. In tal senso, tali denominazioni sono state restituite nel database così come presenti negli elenchi originali, che pertanto ne riporta anche gli eventuali errori.

Lo strumento digitale è estremamente importante per verificare la presenza o meno del vincolo paesaggistico su un tratto di corso d'acqua, e in effetti è consultato da cittadini e Amministrazioni pubbliche per le informazioni che contiene.

Come noto, nel frattempo è stato emanato il D. Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che all'art. 142, comma 1, lett. c), riporta lo stesso testo e gli stessi contenuti in relazione ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua, così non mutando il contesto normativo di riferimento. La lettera del comma 3 dell'art. 142, però, non ha permesso alla Regione di ulteriormente intervenire in materia, ovvero di poter verificare se ad oggi esistano altri corsi d'acqua irrilevanti a fini paesaggistici nel territorio regionale.

La Regione, in fase di adeguamento e aggiornamento del PTPR, avrà il compito, insieme agli Uffici rappresentativi del MiBACT in regione, di verificare tale elencazione. Con l'Intesa siglata in data 4 dicembre 2015¹⁵, la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato Regionale si sono infatti impegnati a provvedere alla verifica di rilevanza paesaggistica di tutti i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua individuati ai sensi del Regio decreto, ai fini della riconoscimento, in attuazione dell'art. 142, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di quelli irrilevanti dal punto di vista paesaggistico, sulla base dei criteri adottati con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 2531 del 2000, e degli ulteriori criteri che verranno condivisi in sede di copianificazione sui Beni paesaggistici, "per il raggiungimento della complessiva sistematizzazione e coerenza tra le tutele della pianificazione paesaggistica e quelle definite per legge."

¹⁴ Il database è consultabile alla pagina <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/db-corsiacquapubblici>.

¹⁵ Approvata con la DGR n. 1777 del 2015.



Dopo aver ripercorso la vicenda relativa ai fiumi, torrenti e ai corsi d'acqua dal punto di vista paesaggistico, si torna a trattare la richiesta del Comune di (...).

Il Comune di (...), per la quale è all'esame della procedura di VIA un progetto di ampliamento, chiede alla Regione se si possa ritenere che l'area soggetta all'ampliamento stesso sia soggetta a vincolo paesaggistico esclusivamente in quanto considerata destinata a "bosco", così come riportata nella Carta forestale della Provincia competente, mentre non sia sottoposta a vincolo paesaggistico l'area, sempre interessata dall'ampliamento, relativa al Rio (...).

Si segnala intanto che lo stesso corso d'acqua e il progetto di ampliamento interessano anche il Comune di (...), pertanto si ritiene opportuno inviare tale risposta anche a tale Comune.

Il Rio di cui si tratta era stato a suo tempo inserito nell'elenco dei corsi d'acqua esclusi dal vincolo di cui alla Legge n. 1497 del 1939 da parte della deliberazione del Consiglio regionale n. 596 di cui si è trattato più sopra. Qui era indicato come Rio (...).

Vista la vicenda sopra dettagliatamente illustrata, a seguito della deliberazione del Consiglio regionale n. 2620 del 29 giugno 1989 di adozione del PTPR, il Rio a quella data è rientrato legittimamente nell'ambito dei corsi d'acqua soggetti a vincolo paesaggistico.

Successivamente, quando la Regione, a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 490 del 1999, ha redatto l'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, il Rio di cui si tratta è stato oggetto di verifica, che ha portato a escludere per irrilevanza paesaggistica il corso nel tratto "tra l'origine e il Rio (...)"¹⁶.

Pertanto, la situazione di presenza del vincolo paesaggistico del Rio in questione, per una fascia di 150 metri dalla sponda o dal piede dell'argine, così come disposto dall'art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), determina la seguente situazione:

- esclusione del tratto che segue il confine tra il Comune di (...) e il Comune di (...) nel periodo di vigenza della DGR n. 596 del 1986 (dall'11 aprile 1986 fino alla dichiarazione della decadenza di efficacia da parte della deliberazione del Consiglio regionale n. 2620 del 29 giugno 1989);
- assoggettamento di tutto il Rio a vincolo paesaggistico dalla data di esecutività

¹⁶ La motivazione addotta ai fini della esclusione è così dichiarata dall'atto regionale: "Tratto profondamente degradato e alterato sotto il profilo ambientale e paesaggistico".



dell'adozione del piano per mezzo di questa ultima deliberazione consiliare fino alla verifica di irrilevanza posta in essere dalla Regione (dal 29 giugno 1989 al 29 dicembre 2000);

-esclusione dal vincolo paesaggistico dalla data della verifica regionale ad oggi nel tratto del corso che va (...) (dal 29 dicembre 2000 ad oggi).

Dall'esame della cartografia di progetto presentata per la procedura di VIA, pare chiaro che il progetto di cui si tratta insiste su area relativa al corso d'acqua (...) non soggetta a vincolo paesaggistico già dal 2000, a seguito della verifica regionale.

Questo dato è rilevabile anche dalla banca dati regionale consultabile nel sito della Regione (<https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/territorio/corsiacquapubblici/>).

Per completezza di informazioni si allega alla presente la cartografia che riporta la situazione ad oggi della presenza del vincolo paesaggistico nell'area interessata¹⁷. Tale rappresentazione ha esclusivamente scopo conoscitivo, non avendo valore giuridico.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono cordiali saluti.

Roberto Gabrielli
Firmato digitalmente

AM/

¹⁷ Il dato è stato ricavato dall'applicativo webgis regionale denominato "Elenchi autorizzazioni paesaggistiche", creato dal Servizio competente a favore dei Comuni per la raccolta omogenea sul territorio regionale delle informazioni relative alle autorizzazioni paesaggistiche e consultabile anche dai cittadini e da tutte le Amministrazioni interessate.